

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, SA
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio misto MADRIDEXPORTA per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 — domanda n. 4659553
Decisione dell'esaminatore:	Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 marzo 2007 (procedimento R 1130/2006-1) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 —
Offshore Legends / UAMI — Acteon (OFFSHORE LEGENDS
in bianco e nero e OFFSHORE LEGENDS in blu, nero e verde)**

(cause riunite T-305/07 e T-306/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di due marchi comunitari figurativi OFFSHORE LEGENDS, uno in bianco e nero, l'altro in blu, verde e nero — Marchio nazionale figurativo anteriore OFFSHORE 1 — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei segni — Mancata richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE)

n. 207/2009] — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 42, nn. 2 e 3, e art. 15 n. 1, secondo comma, lett. a), del regolamento n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 60-61, 98-103)

Oggetto

Due ricorsi proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 maggio 2007 (procedimenti R 1031/2006-2 e R 1038/2006-2), relative a procedimenti di opposizione tra l'Acteon e la Offshore Legends.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Offshore Legends
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchi figurativi OFFSHORE LEGENDS in bianco e nero e OFFSHORE LEGENDS in blu, nero e verde per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 28 e 35 — domande nn. 3160231 e 2997021
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Acteon
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchio figurativo nazionale e internazionale OFFSHORE 1 per prodotti delle classi 16, 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione:	Opposizione respinta per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione nella parte in cui ha respinto l'opposizione per i prodotti di cui alle classi 18 e 25

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Offshore Legends è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 — Alber / UAMI (Manico)

(causa T-391/07)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Manico — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) — Principio dell'esame d'ufficio dei fatti — Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009)»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 50-62)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 16 agosto 2007 (procedimento R 361/2007-4) nonché contro la decisione dell'esaminatore dell'UAMI del 16 gennaio 2007 in questo stesso procedimento, nella parte in cui respinge la domanda di marchio comunitario n. 4396727 per taluni prodotti che formano oggetto della medesima.